



COMUNE DI LAZISE

Provincia di Verona

C O P I A

n. 59 Registro deliberazioni
del 25-11-2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

O G G E T T O

MODIFICA REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'anno **duemilaventicinque** addì **venticinque** del mese di **novembre** alle ore **21:06** in Lazise nella sala delle adunanze, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Straordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Bergamini Damiano	Presente
Marai Stefano	Presente
Giubelli Donatella	Presente
Olivieri Enrico	Presente
Modena Silvia	Presente
Ubini Elisabetta	Presente
Campagnari Mauro	Presente
BUIO ELENA	Presente
Pettinato Tonio	Presente
SEBASTIANO LUCA	Assente
Costa Filippo	Presente
Ziviello Fulvio	Presente
Zanoni Marco	Presente

Partecipa all'adunanza con funzioni di SEGRETARIO COMUNALE la Dott. Aggujaro Daniela.

Constatato il numero degli intervenuti, il Signor Bergamini Damiano nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

Allegato "1" al verbale di deliberazione
del Consiglio Comunale del 25-11-2025 n. 59

Il Segretario Comunale
(Aggujaro Daniela)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Proponente: dott. Damiano Bergamini in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Lazise.

VISTI:

- l'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 23 del 14.03.2011 "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale, il quale testualmente recita: *"I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti"*;
- l'art. 4, comma 7, del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate;

DATO ATTO che il Comune di Lazise, ai fini dell'art. 4, comma 1 del D.lgs. 23/2011, rientra nell'elenco regionale delle località turistiche (Art. 8 L.R. 11/2013) e quindi ha la facoltà di introdurre e disciplinare tale imposta;

PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 30.11.2020 è stato approvato il "REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO";

DATO ATTO che è si rende necessario modificare l'art. 10 "Versamento dell'imposta e dichiarazione" del "REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO" al fine di:

- monitorare con maggiore tempestività gli introiti derivanti dall'imposta di soggiorno;
- aggiornarlo alle vigenti modalità di pagamento del tributo;

RICHIAMATO l'art. 10 del citato Regolamento, che dispone:

Art. 10 – Versamento dell'imposta e dichiarazione

1. I soggetti passivi che alloggiano nelle strutture ricettive del Comune di Lazise (VR) devono versare l'imposta di soggiorno al gestore delle stesse, nella misura delle tariffe deliberate.

2. Il gestore rilascia apposita quietanza delle somme incassate a coloro che hanno pernottato nelle strutture ricettive.

3. L'imposta di soggiorno verrà poi versata al Comune dal gestore della struttura ricettiva che, in relazione a tale entrata:

- è responsabile del pagamento del tributo;

- *ha diritto di rivalsa sul turista/alloggiante;*
 - *è obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo, con specifico modello approvato dal MEF;*
 - *deve provvedere agli altri adempimenti di legge o previsto dal Regolamento Comunale;*
 - *è passibile di sanzione per omessa o infedele dichiarazione, come pure per omesso, tardivo o parziale pagamento.*
4. *Il versamento del tributo incassato, dovrà essere versato al Comune di Lazise entro 20 giorni dalla fine di ciascun mese in cui è avvenuto l'incasso, con le seguenti modalità:*
- a) *mediante il sistema di pagamenti di PagoPA;*
 - b) *mediante bonifico bancario;*
 - c) *mediante conto corrente postale;*
5. *La dichiarazione relativa all'imposta di soggiorno è trasmessa dal gestore mediante la procedura informatica messa a disposizione dal Comune.*
6. *In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.*

RITENUTO opportuno procedere alla modifica del suindicato art. 10 del "REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO", come di seguito riportato:

Art. 10 – Versamento dell'imposta e dichiarazione

1. *I soggetti passivi che alloggiano nelle strutture ricettive del Comune di Lazise (VR) devono versare l'imposta di soggiorno al gestore delle stesse, nella misura delle tariffe deliberate.*
2. *Il gestore rilascia apposita quietanza delle somme incassate a coloro che hanno pernottato nelle strutture ricettive.*
3. *L'imposta di soggiorno verrà poi versata al Comune dal gestore della struttura ricettiva che, in relazione a tale entrata:*
 - *è responsabile del pagamento del tributo;*
 - *ha diritto di rivalsa sul turista/alloggiante;*
 - *è obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo, con specifico modello approvato dal MEF;*
 - *deve provvedere agli altri adempimenti di legge o previsto dal Regolamento Comunale;*
 - *è passibile di sanzione per omessa o infedele dichiarazione, come pure per omesso, tardivo o parziale pagamento.*
4. *Il versamento del tributo incassato, dovrà essere versato al Comune di Lazise entro 10 giorni dalla fine di ciascun mese in cui è avvenuto l'incasso, con le seguenti modalità:*
 - a) *mediante il sistema di pagamenti di PagoPA;*
 - b) *mediante bonifico bancario.*
5. *La dichiarazione relativa all'imposta di soggiorno è trasmessa dal gestore mediante la procedura informatica messa a disposizione dal Comune.*
6. *In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.*

RICHIAMATI:

- l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito dalla Legge 28.06.2019 n. 58, che dispone la modifica del comma 15 dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 come segue: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22 novembre 2019 ad oggetto: Art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione:

- i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;
- il parere espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il Regolamento comunale di contabilità;
- lo Statuto Comunale;

PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di modificare l'art. 10 del "REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 30.11.2020, come segue:

Art. 10 – Versamento dell'imposta e dichiarazione

1. I soggetti passivi che alloggiano nelle strutture ricettive del Comune di Lazise (VR) devono versare l'imposta di soggiorno al gestore delle stesse, nella misura delle tariffe deliberate.

2. Il gestore rilascia apposita quietanza delle somme incassate a coloro che hanno pernottato nelle strutture ricettive.

3. L'imposta di soggiorno verrà poi versata al Comune dal gestore della struttura ricettiva che, in relazione a tale entrata:

- è responsabile del pagamento del tributo;
- ha diritto di rivalsa sul turista/alloggianti;
- è obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo, con specifico modello approvato dal MEF;
- deve provvedere agli altri adempimenti di legge o previsto dal Regolamento Comunale;
- è passibile di sanzione per omessa o infedele dichiarazione, come pure per omesso, tardivo o parziale pagamento.

4. Il versamento del tributo incassato, dovrà essere versato al Comune di Lazise entro 10 giorni dalla fine di ciascun mese in cui è avvenuto l'incasso, con le seguenti modalità:

- a) mediante il sistema di pagamenti di PagoPA;
- b) mediante bonifico bancario.

5. La dichiarazione relativa all'imposta di soggiorno è trasmessa dal gestore mediante la procedura informatica messa a disposizione dal Comune.

6. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.

- 3) di confermare le rimanenti disposizioni del "REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO";
- 4) di prendere atto e di approvare il nuovo testo unificato del "REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO", qui allegato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 5) dare atto che, ai sensi di legge, la presente deliberazione e il Regolamento saranno trasmessi al

Ministero dell'economia e delle finanze (M.E.F.) mediante inserimento telematico degli atti nel portale del federalismo fiscale del medesimo Ministero;

- 6) di dare atto che le modifiche al Regolamento avranno efficacia a decorrere dal 01.01.2026.

SINDACO: “Procediamo con la discussione dell'ordine del giorno. Delibera n. 4. **MODIFICA REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.** Do la parola all'Assessore Olivieri per l'esposizione di questa voce”.

ASSESSORE ENRICO OLIVIERI: “Grazie Sindaco. Questa voce ha per oggetto la modifica del regolamento per la gestione dell'imposta di soggiorno. È una modifica che è finalizzata proprio - come mi avete, giustamente, sottolineato prima - ad anticipare le dichiarazioni e anche i pagamenti della tassa di soggiorno in modo tale che l'Amministrazione abbia evidenza dei numeri con un leggero anticipo rispetto a quello che avviene oggi. Quindi, sostanzialmente viene modificato l'articolo n. 10, Versamento dell'imposta e dichiarazione del regolamento per la gestione dell'imposta di soggiorno, al fine di monitorare con maggiore tempestività gli introiti derivanti dall'imposta e aggiornarlo alle vigenti modalità di pagamento del tributo.

Vi leggo quello che è l'attuale testo e poi quali sono le modifiche.

L'art. 10 al momento prevede che: 1) i soggetti passivi che alloggiano nelle strutture ricettive del Comune di Lazise devono versare l'imposta di soggiorno al gestore delle stesse nella misura delle tariffe deliberate; 2) Il gestore rilascia apposita quietanza delle somme incassate a coloro che hanno pernottato nelle strutture ricettive; 3) L'imposta di soggiorno verrà poi versata al Comune dal gestore della struttura ricettiva che, in relazione al totale delle entrate, è responsabile del pagamento del tributo, ha diritto di rivalsa sul turista alloggiante, è obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo, con specifico modello approvato dal MEF; deve provvedere agli adempimenti di legge o previsti dal Regolamento Comunale, è passibile di sanzione per omesso o infedele dichiarazione, come pure per omesso tardivo o parziale pagamento; 4) - che è la parte che andremo a modificare - Il versamento del tributo incassato dovrà essere versato al Comune di Lazise entro 20 giorni dalla fine di ciascun mese in cui avvenuto l'incasso, con le seguenti modalità: mediante il sistema di pagamento PagoPA; mediante bonifico bancario; mediante conto corrente postale; 5) La dichiarazione relativa all'imposta di soggiorno è trasmessa dal gestore mediante la procedura informatica messa a disposizione dal Comune; 6) In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.

Come dicevo, viene modificato solamente il punto 4 e la nuova versione è la seguente.

Il versamento del tributo incassato dovrà essere versato al Comune di Lazise entro 10 giorni - anziché 20 - dalla fine di ciascun mese in cui è avvenuto l'incasso, con le seguenti modalità: a) mediante il sistema di pagamento PagoPA; b) mediante bonifico bancario. E' stato quindi omesso il punto c) mediante conto corrente postale. Queste sono le due modifiche che verranno apportate... che proponiamo di apportare al regolamento proprio per riuscire ad anticipare i dati ed averli con una decina di giorni di anticipo”.

SINDACO: “Grazie per l'esposizione. Se ci sono richieste di intervento. Passiamo alla votazione. Quanti di noi sono favorevoli? Unanimità. Votiamo per l'immediata... Non c'è l'immediata eseguibilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA	la proposta di deliberazione avente per oggetto: “MODIFICA REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.”;
CONSIDERATO	che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento;
RITENUTO	di far propria la motivazione della proposta di deliberazione ritenendola meritevole di approvazione;

TENUTO conto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

A seguito di votazione avvenuta nelle forme di legge con il seguente risultato:

Presenti: 12

Assenti: 1 (Sebastiano Luca)

Favorevoli: 12

Contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA

di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale, si allega al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 70 del 06-11-2025 ed allegati alla presente deliberazione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Brighenti Matteo responsabile dell'Ufficio, vista la proposta di deliberazione, esprime **Parere Favorevole** di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Si attesta ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'adozione del presente atto.

Lazise, lì 17-11-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Brighenti Matteo

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 - T.U.E.L.)

Il sottoscritto Checchini Stefania quale Responsabile di Ragioneria, vista la proposta di deliberazione; visto il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'Ufficio Contabile, esprime **Parere Favorevole** di regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Lazise, lì 17-11-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Checchini Stefania

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 25-11-2025

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Bergamini Damiano

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Aggujaro Daniela

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 25-11-2025

**Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA
DI SOGGIORNO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 24-12-2025 con numero di registrazione all'albo on-line 2002.

COMUNE DI LAZISE li 09-12-2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to (nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 25-11-2025

**Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA
DI SOGGIORNO**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI LAZISE li 09-12-2025

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ
F.to (nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Delibera di Consiglio n. 41 del 30.11.2020

Modificato con Delibera di Consiglio n. ____ del _____

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Scopo del regolamento

Art. 3 – Destinazione del gettito

TITOLO II: PRESUPPOSTI DELL'IMPOSTA

Art. 4 – Presupposto oggettivo dell'imposta

Art. 5 – Presupposto soggettivo dell'imposta

Art. 6 – Misura dell'imposta

Art. 7 – Esenzioni

TITOLO III: GESTIONE DELL'IMPOSTA

Art. 8 – Deliberazioni

Art. 9 – Responsabile dell'entrata

TITOLO IV: RISCOSSIONE

Art. 10 – Versamento dell'imposta e dichiarazione

Art. 11 – Adempimenti dei gestori di strutture ricettive

Art. 12 – Adempimenti a carico di gestori di portali telematici e degli intermediari immobiliari

Art. 13 – Rapporti fra il gestore delle strutture ricettive ed il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno.

Art. 14 – Rimborsi

Art. 15 – Compensazioni

TITOLO V: VERIFICHE E CONTROLLI

Art. 16 – Verifiche e controlli

Art. 17 – Sanzioni

Art. 18 – Contenzioso

TITOLO VI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19 – Disposizioni transitorie finali e clausola di adeguamento

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato in esecuzione alle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, riporta la disciplina, in via generale, relativa all'applicazione dell'imposta di soggiorno, introdotta dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale".

Art. 2

Scopo del regolamento

1. La disciplina regolamentare individua procedure e modalità generali di gestione dell'entrata sopra individuata, relativamente alla determinazione della misura della tassa, delle agevolazioni, delle modalità di riscossione, accertamento e applicazione delle sanzioni.
2. Il regolamento individua le competenze e le responsabilità in adesione al dettato dello statuto quando non direttamente stabilito da questo.
3. Le norme del regolamento sono improntate al soddisfacimento delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, nell'intento di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa, in adesione ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 3

Destinazione del gettito

Il gettito dell'imposta di cui al presente regolamento è destinato a finanziarie quanto indicato all'art. 4, del D.Lgs. n. 23/2011, quali interventi in materia di turismo e a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

TITOLO II

PRESUPPOSTI DELL'IMPOSTA

Art. 4

Presupposto oggettivo dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive presenti sul territorio del Comune di Lazise (Verona).
2. Le strutture ricettive per le quali è dovuta l'imposta di soggiorno sono quelle indicate nella L.R. 11/2013, cioè:
 - Strutture ricettive Alberghiere;
 - Strutture ricettive all'Aperto;
 - Strutture ricettive Complementari;
3. Sono da considerarsi strutture ricettive e quindi soggette all'applicazione dell'imposta di soggiorno le "Locazioni Turistiche" (art. 27-bis L.R. 11/2013), le "Aree Sosta" (art. 36 della L.R. 11/2013) e le strutture ricettive in ambienti naturali (art. 27-ter L.R. 11/2013);

Art. 5
Presupposto soggettivo dell'imposta

Il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è la persona fisica che, non residente nel Comune di Lazise, pernotta nelle strutture ricettive presenti nel territorio Comunale di cui al precedente articolo 4.

Art. 6
Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è graduata e commisurata sulla base della tipologia e classificazione della struttura ricettiva definite dalla specifica normativa Regionale, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. L'imposta è applicata ad ogni soggetto che alloggia nelle strutture di cui l'art. 4 per ogni giorno di pernottamento, ad esclusione delle esenzioni disciplinate al successivo articolo 7.
3. L'imposta è applicata fino ad un massimo di n. 21 pernottamenti consecutivi.
4. Per qualsiasi variazione che dovesse intervenire in ordine all'applicazione del tributo, il Comune provvederà ad informare preventivamente le strutture ricettive di ogni modifica attinente alla misura ed alla modalità di applicazione dello stesso.

Art. 7
Esenzioni

1. Al pagamento dell'imposta sono esentati i seguenti soggetti:
 - a) i minori che non hanno ancora compiuto il 14° anno di età;
 - b) i soggetti dimoranti presso case di riposo site nel territorio comunale;
 - c) i diversamente abili non autosufficienti con idonea certificazione medica ed il loro accompagnatore;
 - d) gli autisti di "Autobus" che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo;
 - e) gli appartenenti alle Forze di Polizia di Stato, Provinciale e Locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
 - f) Soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di emergenza/soccorso sanitaria;
 - g) Personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;
2. L'esenzione di cui al punto "c" del comma sopra citato, se l'handicap non è evidente, è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettive di specifica certificazione della struttura sanitaria.

TITOLO III

GESTIONE DELLA TASSA

Art. 8

Deliberazioni

1. Al Consiglio Comunale compete:
 - l'istituzione dell'imposta di soggiorno, nonché l'approvazione e la modifica del presente Regolamento;
 - la disciplina per l'individuazione e la determinazione di agevolazioni ed esenzioni;
2. Alla Giunta Comunale compete l'approvazione delle tariffe (art. 42, comma 2°, lettera f) del D. Lgs. 267/2000);
3. In assenza di nuova deliberazione, le tariffe deliberate si intendono prorogate per gli anni successivi, fino a nuova deliberazione e fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla legge;

Art. 9

Responsabile dell'entrata

1. Per la gestione dell'imposta di soggiorno la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale inerente al tributo stesso.
2. Il responsabile dell'entrata deve provvedere al coordinamento dell'attività di verifica e rilevazione del tributo, compresi i controlli fiscali, anche nell'ipotesi in cui venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il Responsabile.

TITOLO IV

RISCOSSIONE

Art. 10

Versamento dell'imposta e dichiarazione

1. I soggetti passivi che alloggiano nelle strutture ricettive del Comune di Lazise (VR) devono versare l'imposta di soggiorno al gestore delle stesse, nella misura delle tariffe deliberate.
2. Il gestore rilascia apposita quietanza delle somme incassate a coloro che hanno pernottato nelle strutture ricettive.
3. L'imposta di soggiorno verrà poi versata al Comune dal gestore della struttura ricettiva che, in relazione a tale entrata:
 - è responsabile del pagamento del tributo;
 - ha diritto di rivalsa sul turista/alloggiante;
 - è obbligato alla presentazione della dichiarazione annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo, con specifico modello approvato dal MEF;
 - deve provvedere agli altri adempimenti di legge o previsto dal Regolamento Comunale;
 - è passibile di sanzione per omessa o infedele dichiarazione, come pure per omesso, tardivo o parziale pagamento.
4. Il versamento del tributo incassato, dovrà essere versato al Comune di Lazise entro 10 giorni dalla fine di ciascun mese in cui è avvenuto l'incasso, con le seguenti modalità:
 - a. mediante il sistema di pagamenti di *PagoPA*;
 - b. mediante bonifico bancario.

5. La dichiarazione relativa all'imposta di soggiorno è trasmessa dal gestore mediante la procedura informatica messa a disposizione dal Comune.
6. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.

Art. 11

Adempimenti dei gestori di strutture ricettive

1. I gestori di strutture ricettive, di seguito denominati "gestori", ubicate nel Comune di Lazise, sono responsabili degli adempimenti relativi alla riscossione dell'imposta e di quelli del presente regolamento.
2. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, contestualmente con l'inizio dell'attività, sono tenuti ad ottenere le credenziali per la registrazione della propria struttura nel portale telematico dell'Imposta di Soggiorno messo a disposizione dal Comune di Lazise.
3. I gestori di strutture ricettive devono informare i propri clienti ed intermediari dell'obbligo di applicazione dell'Imposta di Soggiorno e della sua disciplina, anche mediante informativa affissa in appositi spazi.
4. I gestori di cui ai precedenti commi devono riscuotere l'imposta dai propri ospiti, rilasciando quietanza, provvedendo poi al riversamento al Comune di Lazise, secondo le modalità del precedente articolo 10.
5. Il gestore delle strutture ricettive è responsabile del tributo e, pertanto, può essere destinatario di avvisi di accertamento esecutivi, disciplinati dall'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/20219 con applicazione delle sanzioni di cui ai Decreti Legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i..
6. Ai predetti atti di accertamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi dal 161 a 169 della Legge 27 Dicembre 2006 n. 296.
7. I gestori sono tenuti ad esibire e rilasciare documenti comprovanti la dichiarazione resa, le modalità d'imposta applicata e i versamenti al Comune
8. Il gestore ha l'obbligo di conservare per cinque anni tutta la documentazione inerente l'imposta di soggiorno comprese le dichiarazioni presentate dal cliente in merito all'esenzione;

Art. 12

Adempimenti a carico di gestori di portali telematici e degli intermediari immobiliari

1. I gestori di portali telematici ed i soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare sono i responsabili dell'imposta di soggiorno dovuta.
2. I soggetti di cui al precedente comma sono tenuti al rispetto degli adempimenti di cui all'art. 11, del presente regolamento.

Art. 13

Rapporti fra il gestore delle strutture ricettive ed il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno

1. Il gestore della struttura ricettiva deve rilasciare a coloro che hanno alloggiato presso la struttura, apposita ricevuta nominativa quietanzata in cui viene riportato l'importo incassato a titolo di imposta di soggiorno.

2. In alternativa può essere emessa regolare fattura pari all'importo dell'imposta di soggiorno, specificando che si tratta di "*Operazione fuori campo I.V.A.*".

Art. 14

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate indebitamente può essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il competente ufficio non provvederà a rimborsare le somme di importi pari od inferiore ad € 12,00

Art. 15

Compensazioni

1. Le somme versate in eccesso, rispetto all'imposta dovuta, possono essere compensate con gli importi dell'imposta di soggiorno dovuta per il/i mese/i successivo/i.
2. Al fine di poter compensare le somme sopra individuate, occorre trasmettere specifica comunicazione al competente ufficio comunale;

TITOLO V

CONTROLLI E ACCERTAMENTI

Art. 16

Verifiche e controlli

1. I competenti uffici comunali provvedono a effettuare i controlli e le verifiche inerenti all'applicazione dell'imposta. In particolare verranno controllati i versamenti eseguiti dai gestori delle strutture ricettive, nonché la correttezza dell'ammontare riversato.
2. Per l'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e seguenti della Legge 27 dicembre 1996, n. 296.
3. Per i propri controlli, il Comune può avvalersi di tutte le banche dati e degli strumenti che la normativa vigente consente di utilizzare per contrastare i fenomeni evasivi ed elusivi.
4. Gli uffici competenti possono richiedere ai gestori delle strutture ricettive di esibire o trasmettere atti e documenti utili per le verifiche oggetto del presente articolo.
5. Ai fini delle attività di controllo gli uffici competenti possono:
 - invitare i gestori delle strutture ricettive, anche con piattaforme telematiche, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, a produrre o inviare documenti afferenti alla gestione dell'imposta
 - richiedere ai gestori delle strutture ricettive di esibire o trasmettere atti e documenti utili per le verifiche oggetto del presente articolo.

Art. 17

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento commesse da parte dei gestori delle strutture ricettive sono assoggettate alle sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, in materia di sanzioni tributarie, nonché alle disposizioni del presente regolamento.
2. In caso di omesso, totale o parziale versamento, del tributo, si applica la sanzione amministrativa nella misura del trenta per cento dell'importo non versato, in adesione ai criteri dettati dall'articolo 13, del decreto legislativo n. 471 del 1997.
3. In caso di tardivo versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa nella medesima misura del trenta per cento dell'importo non versato, in applicazione delle disposizioni contenute nel richiamato articolo 13, del decreto legislativo n. 471 del 1997.
4. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti del D. Lgs. 296/2000.
5. In caso di omesso pagamento degli avvisi di accertamento esecutivi nei termini di legge, si provvederà alla riscossione coattiva, senza la necessità di notificare ulteriori atti, stante anche la natura di titolo esecutivo posseduta da tali avvisi di accertamento.

Art. 18

Contenzioso

Le controversie inerenti all'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

Disposizioni transitorie finali e clausola di adeguamento

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento e/o per quanto divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
2. I dati acquisiti al fine della gestione dell'imposta di soggiorno sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 modificato dal D. Lgs. 101/2018 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679);
3. Il presente Regolamento s'intende automaticamente modificato per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, nelle more della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata;
4. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse, alla data di approvazione del presente atto;
5. Il presente regolamento entra in vigore nei tempi previsti dell'art. 15-*quarter* del D.L. n. 20/2011 convertito in Legge n. 214/2011.